

REGOLAMENTO (CE) N. 420/95 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1995

che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 283/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 159/95 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 399/95⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 159/95 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 24 febbraio 1995 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato del regolamento (CE) n. 159/95 modificato, sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 34 del 14. 2. 1995, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 6.⁽⁶⁾ GU n. L 43 del 25. 2. 1995, pag. 49.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 1995, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione ⁽¹⁾	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca ⁽¹⁾
1702 20 10	0,4613	—
1702 20 90	0,4613	—
1702 30 10	—	56,68
1702 40 10	—	56,68
1702 60 10	—	56,68
1702 60 90 10 ⁽²⁾	—	107,70
1702 60 90 90 ⁽³⁾	0,4613	—
1702 90 30	—	56,68
1702 90 60	0,4613	—
1702 90 71	0,4613	—
1702 90 80	—	107,70
1702 90 99	0,4613	—
2106 90 30	—	56,68
2106 90 59	0,4613	—

⁽¹⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

⁽²⁾ Codice Taric: sciroppo di inulina. Per la classificazione in questa sottovoce si considera «sciroppo di inulina» il prodotto ottenuto immediatamente dopo l'idrolisi di inulina o di oligofruzzosi.

⁽³⁾ Codice Taric: NC 1702 60 90, altra che sciroppo di inulina.